CAMERA DEI DEPUTATI N. 325-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(JERVOLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta dell'8 febbraio 1949

Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fino all'anno testé decorso, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici fu considerata un ente industriale ed il suo personale non di ruolo non fu ammesso a beneficiare del trattamento giuridico ed economico esteso, con decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, a tutto il personale civile non di ruolo delle varie Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 18 del predetto decreto legislativo prevedeva la emanazione di un provvedimento separato per il personale esplicitamente escluso, del quale, appunto, fanno parte, ad eccezione di un esiguo gruppo di « ingegneri » ed « impiegati »), le diverse categorie dei dipendenti non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: telefoniste, operai meccanici e commessi.

Riformato, l'anno decorso, con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, l'ordinamento del personale dell'Azienda, assimilabile a quello di ruolo, in modo da equipararlo in ruoli e gradi al personale postale e telegrafico, è giusto provvedere alla sistemazione giuridica ed economica anche del personale non di ruolo dell'Azienda medesima. A ciò soccorre il presente disegno di legge, il quale vuole estendere al personale non di ruolo dell'Azienda suddetta il trattamento economico e giuridico stabilito per il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, ed in particolar modo quello goduto dal personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Accorda inoltre al personale predetto già in servizio il trattamento stabilito dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, anche per il periodo di tempo intercluso tra il giorno in cui è entrato in vigore il citato decreto (1° maggio 1947) e la data in cui entrerà in vigore il presente provvedimento.

Con l'articolo 1 si provvede all'allineamento del personale non di ruolo dell'Azienda sullo stesso piano degli altri dipendenti statali che si trovano in analoga posizione.

Per ragioni di opportunità organizzativa e per evitare la manifestata proclività del personale addetto ai servizi tecnici a richiedere ed ottenere il passaggio ai servizi amministrativi, si è ritenuto necessario attribuire al personale suddetto, in relazione alle specifiche mansioni disimpegnate, le qualifiche corrispettive.

L'articolo 2 provvede a classificare il personale non classificato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, considerandolo nella categoria terza se proveniente dalla qualifica di tecnico, telefonista, operaio meccanico; nella categoria quarta se proviene dalla qualifica di commesso. Il diurnista è nominato avventizio, perché la sua assunzione non è dovuta a precaria necessità contingente, bensì a normali esigenze di lavoro.

Con l'articolo 3, al diurnista, divenuto avventizio, si estendono le disposizioni contenute dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, per il periodo intercorso tra il 1° maggio 1947 e l'entrata in vigore del presente provvedimento; gli si attribuisce il trattamento di retribuzione previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; si stabilisce che la differenza in più percepita gli sia conservata a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile negli aumenti successivi; tale assegno, però, non è valutabile negli aumenti quadriennali. Sempre a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, l'assegno medesimo è conservato anche nella nomina in ruolo, e viene conglobato nella retribuzione base.

Il penultimo comma dell'articolo 3 estende le norme di carattere economico anche al personale assunto a contratto. Si stabilisce, inoltre, che, sempre limitatamente al periodo indicato nel primo comma, le enumerate disposizioni non incidono sulla misura delle competenze accessorie.

L'articolo 4 specifica che il criterio di classifiazione di cui all'articolo 1 vale per la valutazione del servizio non di ruolo, già prestato; assimila, infine, il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1941, come « operaio » a quello prestato successivamente con la qualifica di « operaio meccanico ».

È opportuno notare che, mentre dall'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo il regime disciplinare del personale non di ruolo sarà conforme a quello delle altre Amministrazioni statali, non è stato possibile, in contrario, estendere l'applicazione delle norme relative al detto trattamento disciplinare previsto dal decreto legislativo 4 aprile 1947 al periodo arretrato di cui alla prima parte dell'articolo 3. Le particolari norme vigenti in materia per il personale dell'Azienda avrebbero, infatti, creato inopportune disarmonie e sperequazioni.

La VIII Commissione, che ha attentamente esaminato il presente disegno di legge, senza portarvi alcuna innovazione, ritenendolo per le considerazioni esposte rispondente ad evidenti esigenze di opportunità e giustizia, ne propone alla Camera l'approvazione.

SPOLETI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Al personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esteso il trattamento giuridico ed economico stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto applicabili, dalle altre norme eventualmente più favorevoli relative al personale non di ruolo dell'Amministra-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

zione delle poste e dei telegrafi, salvo quanto è disposto nella presente legge.

Al predetto personale telefonico non di ruolo sono attribuite le qualifiche di ingegnere avventizio, impiegato avventizio, telefonista avventizio, meccanico avventizio e commesso avventizio, in relazione alle mansioni e al titolo di studio.

ART. 2.

Il personale non di ruolo in servizio nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale non sia già classificato nelle categorie di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, è classificato nella categoria III, se proveniente dalle qualifiche di tecnico, telefonista, operaio meccanico, e nella categoria IV: se proveniente dalla qualifica di commesso.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio nell'Azienda predetta con la denominazione di diurnista, è nominato avventizio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Per il periodo intercorso tra il 1° maggio 1947 e l'entrata in vigore della presente legge, al personale in servizio con la denominazione di diurnista nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 16, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive integrazioni.

Al personale medesimo si intende attribuito dal 1° maggio 1947 o dalla successiva data di assunzione, ove già non ne fosse provvisto, il trattamento di retribuzione stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni, secondo la categoria di classificazione risultante dal precedente articolo.

Qualora l'importo della retribuzione e degli assegni personali in effettivo godimento al 1° maggio 1947 o alla successiva data di assunzione risulti superiore a quello della nuova retribuzione spettante ai sensi del precedente comma, la differenza si intende conservata come assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione per scadenza periodica o per eventuale passaggio di categoria.

Tale assegno personale non è valutabile nella retribuzione iniziale sulla quale sono concessi gli aumenti quadriennali ai sensi

ART. 3.

Identico.

dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

In caso di nomina in ruolo, alla dipendenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'assegno medesimo è conglobato nella retribuzione base ai fini dell'attribuzione, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, della differenza tra la retribuzione così calcolata e lo stipendio iniziale del grado conseguito.

Le norme di carattere economico contenute nel presente articolo si applicano anche al personale considerato dal primo e secondo comma dell'articolo 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, salvo quanto è stabilito per tale personale in materia di assegno *ad personam* attribuibile all'atto del collocamento nelle tabelle organiche dell'Azienda.

Limitatamente al periodo indicato nel primo comma, le disposizioni del presente articolo non hanno effetto sulla misura delle competenze accessorie corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni e integrazioni, nei riguardi del personale assunto con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.

ART. 4.

Il criterio di classificazione stabilito dal precedente articolo 2 vale ad ogni effetto per il computo della durata del servizio non di ruolo già prestato.

Ai fini di tale computo, il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1941 con la qualifica di « operaio » già vigente nell'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è assimilato a quello successivamente prestato con la qualifica di « operaio meccanico ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.